



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

**Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta**

Sede Torino

Prot.: 27595

Torino, 28/06/2024

## IL DIRETTORE

**VISTA** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

**VISTO** l'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**VISTO** l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

**VISTO** il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTA** la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

**Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta**

Sede Torino

**VISTO** l'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2018;

**RILEVATO** che la succitata Legge europea n. 37/2019, all'art. 4, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”, nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

**VISTO** il decreto 12 febbraio 2021, n. 51, Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

**CONSIDERATO** che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare entro il 31/03/2024 lo schema di piano per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri summenzionati;

**CONSIDERATO** che nel II semestre dell'anno 2023 sono pervenute 12 proposte relative alle istituzioni di nuove rivendite ordinarie, di cui 7 sono state archiviate in quanto carenti dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari richiamate in premessa, ovvero in assenza dell'interesse pubblico connesso al soddisfacimento di effettive esigenze di servizio;

**TENUTO CONTO** che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano, da pubblicare entro il 30 aprile 2024 in apposita sezione del sito istituzionale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;

**VISTO** lo schema di piano formulato con provvedimento n. 10642 del 28/03/2024 pubblicato il 28/03/2024 sul sito istituzionale dell'Agenzia, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

**VISTA** la determina di errata corrige del succitato schema di piano prot. 14536 del 22/04/2024, pubblicata il 23/04/2024 sul sito istituzionale dell'Agenzia, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

**PROVVEDUTO**, ex art. 3, comma 6, del succitato D.M. n. 38 del 21/02/2013, a comunicare l'avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle rivendite più vicine



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

**Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta**

Sede Torino

situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quelle di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni;

**PREMESSO** che, decorsi i termini previsti dall'art. 3, commi 5 e 6, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta deve approvare definitivamente il piano semestrale per l'istituzione delle nuove rivendite nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

**CONSIDERATO** che non sono pervenute osservazioni da parte dell'Assotabaccai e che la Federazione Italiana Tabaccai esprime nelle memorie di intervento, assunte ai prott. n. 13282 e n. 13291 del 17/04/2024, sostanziale condivisione in merito all'istituzione di rivendita ordinaria per la seguente zona:

– **MERCENASCO (TO):** Tutti i locali commerciali idonei ubicati nel Comune di Mercenasco.

Ritenuto di non condividere le osservazioni con le quali la FIT manifesta il proprio dissenso all'istituzione di rivendite ordinarie per le seguenti zone di gara:

- **BEINASCO (TO):** Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Via Torino n. 68 bis;
- **NICHELINO (TO):** Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Largo delle Alpi dal numero civico 10 al numero civico 16, lato pari, e dal numero civico 3 al numero civico 11, lato dispari;
- **VENARIA REALE (TO):** Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Via San Marchese n. 38 e relative lettere aggiunte, solo lato pari;
- **RACCONIGI (CN):** Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Corso Regina Elena dal numero civico 29 al numero civico 67, lato dispari, e al numero civico 22, lato pari.

Nella specie si rappresenta quanto segue:

**COMUNE DI BEINASCO (TO): Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Via Torino n. 68 bis**

La Federazione Italiana Tabaccai, esprimendo il proprio dissenso, rileva che nella zona di gara proposta il servizio di vendita dei generi di monopolio risulta già garantito dalle rivendite esistenti, ed in particolar modo dalla rivendita n. 1 in Beinasco (TO), ubicata ad una distanza di 400 metri.

Sostiene inoltre che trattasi di una zona priva di nuovi sviluppi abitativi e commerciali, non riscontrando pertanto un'esigenza di servizio.

L'Ufficio rileva che le osservazioni espresse dalla FIT non siano accoglibili per i sottoindicati motivi:

- è stato rilevato che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata delimitata a seguito di accurata istruttoria e specifico sopralluogo, all'esito del quale è stata accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. n. 38/2013 di distanza minima e



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

**Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta**

Sede Torino

rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”;

- è stato accertato che le distanze dai locali rientranti nella zona di gara proposta alle tre rivendite più vicine, la n. 1 in Beinasco (TO) corso Cavour n. 18, la n. 10 in Beinasco (TO) Strada Torino n. 34 e la n. 8 in Beinasco (TO) Strada Orbassano n. 17 sono superiori al parametro della distanza minima di metri 300, previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 38/2013 per l'istituzione di una rivendita nei comuni come quello di Beinasco (TO), con popolazione residente sino a 30.000 abitanti;
- la domanda di generi di monopolio risulta elevata, come si evince dal notevole smercio di tabacchi effettuato dalle due rivendite più vicine;
- è stato constatato che la nuova privativa garantirebbe il servizio di vendita di generi di monopolio ad un bacino di utenza differente e precisamente ai residenti della zona che si estende da via Giovanni Falcone sino a Via Mirafiori e a Via Torino;
- è stato riscontrato, nel corso del sopralluogo, che la zona ha carattere residenziale e sono presenti alcune attività commerciali e pertanto un numero congruo di esercizi commerciali per delimitare la zona di gara.

**NICHELINO (TO): Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Largo delle Alpi dal numero civico 10 al numero civico 16, lato pari, e dal numero civico 3 al numero civico 11, lato dispari**

La Federazione Italiana Tabaccai, esprimendo il proprio dissenso, rileva che nel Comune di Nichelino risultano attive n. 18 rivendite che soddisfano pienamente l'esigenza di servizio riscontrata sul territorio.

Nello specifico nella zona di gara proposta il servizio di vendita di generi di monopolio risulta essere adeguatamente fornito dalle rivendite esistenti.

Sostiene inoltre che negli ultimi anni non sono stati realizzati nuovi sviluppi abitativi e commerciali e/o nodi stradali o centri di aggregazione urbana, non riscontrando pertanto un'esigenza di servizio.

Analogamente il titolare della rivendita ordinaria n. 11 in Nichelino (TO) via dei Cacciatori n. 81 che ha partecipato al procedimento, con le memorie di intervento assunte ai prott. n. 18694 del 13/05/2024 e n. 24869 del 10/06/2024, ha rappresentato contrarietà all'istituzione di una nuova rivendita nella zona oggetto della gara.

Nella specie sostiene che la zona prevista non è caratterizzata da nuovi sviluppi abitativi, commerciali o da sviluppo di nodi stradali o centri di aggregazione urbana e che pertanto l'istituzione di una nuova rivendita non sarebbe giustificata da un effettivo incremento della domanda di generi di monopolio, in quanto già sufficientemente servita dalle rivendite esistenti, tra l'altro dotate di distributore automatico di sigarette, che avrebbero già subito delle diminuzioni degli aggi tabacco in linea con il trend in ribasso dei consumi dei tabacchi evidenziato anche dal Libro Blu dell'ADM, ed nel caso specifico anche a seguito dell'istituzione della rivendita n. 18 in via dei Cacciatori n. 111 presso il centro commerciale “I Viali”.



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

**Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta**

Sede Torino

Inoltre evidenzia che il servizio di vendita di generi di monopolio nella zona interessata dalla proposta zona di gara è integrato altresì dal patentino n. 303293, aggregato alla sua rivendita.

L'Ufficio rileva che le osservazioni espresse dalla FIT e dal titolare della rivendita che ha partecipato al procedimento non siano accoglibili per i sottoindicati motivi:

- è stato rilevato che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata delimitata a seguito di accurata istruttoria e specifico sopralluogo, all'esito del quale è stata accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. n. 38/2013 di distanza minima e rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima";
- è stato accertato che le distanze dai locali rientranti nella zona di gara proposta alle tre rivendite più vicine, la n. 11 in Nichelino (TO) via dei Cacciatori n. 81, la n. 16 in Via Stupinigi n. 72/d e la n. 17 in Piazza Aldo Moro n. 50, risultano essere rispettivamente pari a metri 529, 850 e 850 e pertanto ampiamente superiori al parametro della distanza minima di metri 250, previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 38/2013 per l'istituzione di una rivendita nei comuni come quello di Nichelino (TO), con popolazione residente da 30.000 a 100.000 abitanti;
- il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti risulta essere ben al di sotto della soglia consentita di 30 rivendite, considerato che a fronte di una popolazione residente pari a 46.269 abitanti vi sono solo 18 rivendite attive;
- la zona di cui trattasi denominata "Debouché", anche se non di recente costruzione, è costituita da numerosi insediamenti urbani sorti in quest'area in prossimità di una grande rotonda creata contestualmente alle abitazioni e ai locali commerciali, in cui tra l'altro è presente nelle adiacenze anche l'Asl di Nichelino motivo di richiamo anche di altri potenziali avventori non residenti nella zona.

Inoltre, diversamente da quanto asserito, dal Libro Blu dell'ADM risulta che nel corso degli ultimi tre anni la domanda complessiva di tabacchi è aumentata di circa 4,88 milioni di kg, considerando anche il mercato dei tabacchi da inalazione senza combustione e lo sviluppo del segmento di mercato relativo alle sigarette elettroniche. Nella specie la domanda nella zona oggetto della zona proposta risulta elevata, come si evince dal notevole smercio di tabacchi effettuato dalle rivendite più vicine.

**VENARIA REALE (TO): Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Via San Marchese n. 38 e relative lettere aggiunte, solo lato pari.**

La Federazione Italiana Tabaccai, esprimendo il proprio dissenso, rileva che nel Comune di Venaria Reale (TO) risultano attive n. 14 rivendite che soddisfano sufficientemente l'esigenza di servizio riscontrata sul territorio.

Inoltre asserisce che in uno dei locali compresi nella zona di gara aveva già sede la rivendita n. 17 in Venaria Reale (TO) soppressa a seguito di rinuncia del titolare per mancanza di reddito e che l'area afferente la zona di gara circoscritta è scarsamente popolata.



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

**Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta**

Sede Torino

L'Ufficio rileva che il dissenso espresso dalla FIT non sia accoglibile per i sottoindicati motivi:

- è stato rilevato che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata delimitata a seguito di accurata istruttoria e specifico sopralluogo, all'esito del quale è stata accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. n. 38/2013 di distanza minima e rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima";
- è stato accertato che le distanze dai locali rientranti nella zona di gara proposta alle tre rivendite più vicine, la n. 7 in Venaria Reale (TO) Piazza Costituente n. 5/a, la n. 47 in Torino Strada Lanzo n. 163 e la n. 13 in Venaria Reale (TO) Via Amati n. 139/a risultano essere rispettivamente pari a metri 750, 1.160 e 1.170 e pertanto ampiamente superiori al parametro della distanza minima di metri 250, previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 38/2013 per l'istituzione di una rivendita nei comuni come quello di Venaria Reale (TO), con popolazione residente da 30.000 a 100.000 abitanti;
- il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, risulta essere ben al di sotto della soglia consentita di 21 rivendite, considerato che a fronte di una popolazione residente pari a 32.303 abitanti vi sono solo 14 rivendite e nello specifico nel quartiere "Altessano" del Comune di Venaria Reale (TO) dove sono ubicati i locali compresi nella zona di gara proposta vi sono solo due rivendite, la n. 7 in Piazza Costituente n. 5/a e la n. 3 in Via Aldo Canale n. 6, a fronte di una popolazione ivi residente di 5.097 abitanti, come da indicazioni fornite dagli Uffici Comunali;
- è stato accertato che la domanda di generi di monopolio nella zona oggetto della zona proposta risulta elevata, come si evince dal notevole smercio di tabacchi effettuato dalle rivendite più vicine e la menzionata rivendita n. 17 in Venaria Reale (TO) fu soppressa nel 2013 per motivi non legati alla produttività della stessa;
- è stato riscontrato con apposito sopralluogo che, diversamente da quanto evidenziato dalla Federazione Italiana Tabaccai, trattasi di un'estesa area residenziale con numerosi condomini con più piani e la presenza di un numero congruo di esercizi commerciali per delimitare la zona di gara.

**RACCONIGI (CN): Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Corso Regina Elena dal numero civico 29 al numero civico 67, lato dispari, e al numero civico 22, lato pari.**

La Federazione Italiana Tabaccai, esprimendo il proprio dissenso, rileva che nel Comune di Racconigi (CN) il servizio di vendita dei generi di monopolio risulta già garantito dalle 5 rivendite esistenti, ubicate ad una distanza tra 400 e 1.000 metri dalla zona di gara proposta.

Inoltre evidenzia che non sono presenti nuovi sviluppi abitativi e/o commerciali.

L'Ufficio rileva che il dissenso espresso dalla FIT non sia accoglibile per i sottoindicati motivi:

- è stato rilevato che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata delimitata a seguito di accurata istruttoria e specifico sopralluogo, all'esito del quale è stata accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. n. 38/2013 di distanza minima e rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima";



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

**Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta**

Sede Torino

- è stato accertato che le distanze dai locali rientranti nella zona di gara proposta alle tre rivendite più vicine, la n. 6 in Racconigi (CN) Via Umberto I n. 68, la n. 3 in Racconigi (CN) Piazza Vittorio Emanuele II n. 10 e la n 7 in Racconigi (CN) in Via Santa Maria n. 8 risultano superiori al parametro della distanza minima di metri 300, previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 38/2013 per l'istituzione di una rivendita nei comuni come quello di Racconigi (CN), con popolazione residente sino a 30.000 abitanti;
- il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti non risulta essere ancora raggiunto, considerato che a fronte di una popolazione residente pari a 9.632 abitanti vi sono 5 rivendite.
- è stato accertato col sopralluogo che, sebbene la zona non sia caratterizzata da nuovi insediamenti urbani e commerciali, sono numerose le attività commerciali già esistenti e i locali compresi nella zona di gara proposta.

**ACCERTATO**, pertanto, dall'esito delle istruttorie espletate, che le proposte di istituzione delle rivendite ordinarie, prese in considerazione per la formulazione del presente schema di piano, fanno riferimento a zone ove sussistono reali esigenze di servizio che, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamate, giustificano l'assegnazione di una nuova rivendita ordinaria per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

**RITENUTO** che dalle suddette osservazioni non sono emersi elementi tali da far mutare le determinazioni già assunte dallo scrivente nella formulazione del piano in quanto, oltre a sussistere tutti i requisiti oggettivi previsti dalla normativa per l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio, sono state riscontrate esigenze di servizio per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio

## **A P P R O V A**

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 6, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, come da elenco allegato alla presente determinazione.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO**

**Dott. Fabio PACELLA**

f.to PACELLA Fabio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

**SCHEMA DI PIANO PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI MONOPOLIO NEL SEMESTRE LUGLIO – DICEMBRE 2024 (D.M. 38/13, ART. 3, COMMA 6)**

COMUNE	PROVINCIA	ZONA DI GARA	TIPO DI GARA
BEINASCO	TO	Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Via Torino n. 68 bis	CONCORSO
MERCENASCO	TO	Tutti i locali commerciali idonei ubicati nel Comune di Mercenasco (TO).	CONCORSO
NICHELINO	TO	Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Largo delle Alpi dal numero civico 10 al numero civico 16, lato pari, e dal numero civico 3 al numero civico 11, lato dispari.	ASTA
VENARIA REALE	TO	Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Via San Marchese n. 38 e relative lettere aggiunte, solo lato pari.	ASTA
RACCONIGI	CN	Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Corso Regina Elena dal numero civico 29 al numero civico 67, lato dispari, e al numero civico 22, lato pari.	CONCORSO